

LEGGE SUL REGISTRO IMMATRICOLAZIONE VEICOLI

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 novembre 1997.

TITOLO I

Disposizioni generali - automazione

Art.1

Definizione

L'Ufficio Registro Automezzi è l'organo preposto, fra l'altro, alla disciplina degli accertamenti tecnici nonché alla disciplina della circolazione amministrativa e giuridica dei veicoli.

Nel suo ambito opera il Registro Immatricolazione Veicoli in cui sono iscritti i veicoli previo riconoscimento della loro idoneità alla circolazione stradale e previa individuazione dei titoli relativi alla loro proprietà.

Nel Registro Immatricolazione Veicoli devono essere altresì annotati gli atti che trasferiscono la proprietà dei veicoli e, in genere, gli atti relativi al loro stato giuridico ed alle trasformazioni tecniche che li concernono.

Il Registro Immatricolazione Veicoli svolge, attraverso le trascrizioni, gli annotamenti e le iscrizioni, la funzione di rendere pubblici gli atti o i provvedimenti che producono effetti giuridici sui veicoli.

Art.2

Composizione

Il Registro Immatricolazione Veicoli si suddivide in:

- 1) Registro per i ciclomotori

- 2) Registro per i motocicli - tricicli
- 3) Registro per gli autoveicoli
- 4) Registro per i rimorchi
- 5) Registro per le macchine agricole
- 6) Registro per le macchine operatrici.

In appositi Registri sono inoltre iscritti i veicoli:

- a) di proprietà della Croce Rossa Sammarinese;
- b) destinati ad uso dei Corpi di Polizia;
- c) destinati agli agenti diplomatici e consolari;
- d) radiati per esportazione all'estero e muniti di apposite targhe.

Art.3

Automazione e contenuti del registro

L'Ufficio Registro Automezzi, tramite procedure automatizzate, gestisce il Registro Immatricolazione Veicoli, aggiornando gli archivi elettronici sulla base dell'acquisizione e della convalida dei documenti di rito.

Il servizio di immatricolazione è automatizzato mediante l'uso di elaboratori elettronici.

Il riepilogo delle informazioni di carattere tecnico e giuridico costituisce la certificazione tecnica del veicolo ed il suo stato giuridico.

E' altresì informatizzata l'assegnazione del numero d'ordine progressivo nonché il rilascio della Carta di Circolazione, gli annotamenti, le certificazioni e le altre procedure di funzionamento dell'Ufficio.

In ogni Registro di cui all'articolo 2 devono essere riportati i seguenti dati:

- a) numero progressivo di immatricolazione coincidente con quello della targa;
- b) data della formalità eseguita nel Registro Immatricolazione;
- c) dati relativi all'identificazione e alle principali caratteristiche tecniche del veicolo;
- d) generalità del proprietario;

- e) titolo in base al quale è stata richiesta l'immatricolazione;
- f) successivi trasferimenti di proprietà;
- g) eventuali vincoli o privilegi;
- h) data di cancellazione.

La raccolta automatizzata dei dati e la loro elaborazione deve consentire il reperimento contestuale di notizie sia su ogni veicolo sia su ogni proprietario, anche attraverso la stampa dei relativi certificati.

E' assicurata l'immutabilità e la conservazione dei dati acquisiti negli archivi elettronici sia mediante la duplicazione degli stessi e collocazione in luoghi diversi ed all'uopo predisposti sia mediante la stampa dei relativi fogli di Registro.

TITOLO II

Formalità - Natura, forma e contenuto dei titoli

Art.4

Formalità inerenti alla tenuta del Registro

Le formalità eseguite presso il Registro Immatricolazione Veicoli, relativamente al regime della pubblicità, si distinguono in:

- a) trascrizioni
- b) annotamenti
- c) iscrizioni

Le formalità di cui alla lettera a) riguardano l'immatricolazione originaria, o prima immatricolazione, di un veicolo e la reimmatricolazione conseguente al rilascio di una nuova targa di identificazione.

Le formalità di cui alla lettera b) riguardano l'annotamento dei trasferimenti di proprietà, di cancellazione dei veicoli, di rinnovazione e di trasferimento di privilegi o dei diritti reali di garanzia e di cancellazione totale o parziale degli stessi, nonché gli aggiornamenti di carattere tecnico e amministrativo.

Le formalità di cui alla lettera c) riguardano l'iscrizione dei privilegi o dei diritti reali di garanzia sui veicoli.

Tutte le formalità previste dal presente articolo devono essere richieste dal proprietario del veicolo o da altra persona preventivamente identificata da parte dei funzionari dell'Ufficio.

Art.5

Immatricolazione

Per ottenere l'immatricolazione di un veicolo nuovo il richiedente deve presentare all'Ufficio Registro Automezzi una domanda corredata di:

- 1) titolo di proprietà in originale, o in copia conforme, per la relativa trascrizione;
- 2) dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore del veicolo o, ove previsto, altra certificazione d'origine: i documenti in oggetto possono essere accettati solo se in originale;
- 3) certificato di residenza per le persone fisiche, licenza d'esercizio per operatori economici, certificato di vigenza e attestato di licenza d'esercizio per le persone giuridiche, rilasciati da autorità sammarinesi.

Per ottenere l'immatricolazione di un veicolo già abilitato alla circolazione in altro Stato il richiedente deve presentare domanda all'Ufficio corredata dei documenti di cui ai precedenti punti 1) e 3) e, in sostituzione di quanto previsto dal punto 2), di:

- a) carta di circolazione e targhe;
- b) certificato di proprietà o titolo equipollente, qualora previsti;
- c) certificato di collaudo di cui all'articolo 2 della Legge 20 settembre 1985 n.107.

In luogo dei documenti di cui ai punti a) e b), eventualmente ritirati dall'Ufficio di provenienza per esigenze inerenti alle sue attribuzioni, è ammessa l'esibizione di altri documenti equivalenti rilasciati dallo stesso organo.

E' facoltà del Congresso di Stato disporre, con Regolamento, l'obbligo di presentazione di documenti diversi da quelli elencati nei commi precedenti per l'immatricolazione di veicoli, nuovi o usati, provenienti da Stati esteri.

Art.6

Trasferimento di proprietà

Per ottenere l'annotamento del trasferimento di proprietà di un veicolo, che ai sensi dell'articolo 6 della Legge 10 marzo 1989 n.23 deve essere comunicato all'Ufficio Registro Automezzi entro trenta giorni, il richiedente deve presentare all'Ufficio una domanda corredata, oltre che della Carta di Circolazione, anche dei documenti di cui ai punti 1) e 3) del primo comma dell'articolo precedente.

Per ottenere il trasferimento di proprietà per causa di morte la domanda deve essere corredata, oltre che della Carta di Circolazione, dei documenti di cui al citato punto 3) e, in sostituzione del titolo di cui al punto 1), di copia della denuncia di successione.

Art.7

Adempimenti a cura dell'Ufficio Registro Automezzi

All'atto della presentazione dei documenti di cui all'articolo 5 l'Ufficio, dopo l'accettazione degli stessi, assegna il relativo numero di immatricolazione e, previa riscossione delle imposte e tasse relative, rilascia le targhe e la Carta di Circolazione a nome del proprietario.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 9, punto 1), della Legge 10 marzo 1989 n.23, l'Ufficio, all'atto del rilascio della targa, può emettere, in sostituzione della Carta di Circolazione, un Permesso Provvisorio di circolazione e provvedere quindi alle trascrizioni ed iscrizioni di competenza nel relativo Registro. In questo caso la Carta di Circolazione definitiva sarà trasmessa al proprietario a cura dell'Ufficio Registro Automezzi.

All'atto della presentazione dei documenti di cui all'articolo 6 l'Ufficio, dopo accettazione degli stessi, procede, previa riscossione di imposte e tasse, sia all'annotamento di competenza nell'apposito Registro sia all'aggiornamento della Carta di Circolazione, a favore del nuovo proprietario.

Art.8

Trasferimento di proprietà - Formalità a cura dei notai

Ferma restando l'esclusiva competenza dell'Ufficio Registro Automezzi ad eseguire le formalità di cui alla presente legge, il notaio, iscritto nell'Albo di questa Repubblica, che esegue l'autenticazione di firma in base a dichiarazione di vendita del veicolo, può effettuare, su richiesta delle parti interessate e prima dell'annotamento nel Registro Immatricolazione Veicoli, l'aggiornamento della Carta di Circolazione a favore del nuovo proprietario; dalla data dell'aggiornamento decorrono tutti gli effetti relativi ad eventuali responsabilità, tra le parti e di fronte ai terzi, di natura civile e penale.

E' fatto obbligo allo stesso notaio di trasmettere, entro cinque giorni dall'avvenuto aggiornamento, all'Ufficio Registro Automezzi per gli annotamenti e le formalità di competenza, i documenti di cui all'articolo 5, punti 1) e 3), unitamente alle ricevute bancarie dei versamenti, effettuati a cura del notaio da considerarsi sostituto di imposta, relativi ai diritti dovuti.

E' altresì fatto obbligo al notaio di annotare gli estremi della formalità di cui al primo comma su un apposito Registro preventivamente numerato e timbrato a cura dell'Ufficio Registro Automezzi, al quale deve essere riconsegnato al suo esaurimento.

Il procedimento di cui al primo comma è consentito solo nei casi di trasferimento di proprietà, a favore di persone fisiche residenti, di motocicli e tricicli, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocaravans, caravans e rimorchi T.A.T.S., non soggetti a vincoli o privilegi ovvero che non debbano essere obbligatoriamente conservati quali beni strumentali, in conformità a quanto previsto dalle leggi in materia.

Art.9

Natura e contenuti del titolo

Il titolo per ottenere l'immatricolazione o il trasferimento di proprietà di un veicolo è costituito da una delle fattispecie previste dalla Legge 29 ottobre 1981 n.87.

Il titolo può essere rappresentato anche da una dichiarazione di proprietà e possesso, con firma autenticata, nei seguenti casi:

- a) veicolo usato di proprietà di cittadino residente, importato a seguito di rimpatrio, a nome del quale risultino rilasciati dallo Stato estero i precedenti documenti di circolazione;

b) veicolo usato proveniente da altro Stato, già abilitato alla circolazione, e munito, ove previsto, di documenti doganali di importazione.

E' altresì ammessa la presentazione di una dichiarazione di proprietà per l'immatricolazione ed il trasferimento di proprietà di macchine operatrici, macchine agricole e ciclomotori, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 27 marzo 1990 n.45.

La dichiarazione di proprietà e possesso, relativa ai casi previsti dal precedente secondo comma, punti a) e b), deve essere corredata dai rispettivi documenti di proprietà in originale; in questo caso l'Ufficio Registro Automezzi non è tenuto a verificare la continuità di trascrizioni e annotamenti eseguiti nei Registri di provenienza.

Nel caso di vendita di un veicolo usato proveniente da altro Stato il rivenditore autorizzato con sede in Repubblica può, presentando i documenti di proprietà in originale, rilasciare dichiarazione di vendita del veicolo stesso con le modalità previste dal comma precedente, senza che l'Ufficio Registro Automezzi sia tenuto a verificare la continuità di trascrizioni e annotamenti eseguiti nei Registri di provenienza, a condizione che sul titolo compaia la firma di accettazione, autenticata dal notaio o apposta in presenza di un funzionario dall'Ufficio Registro Automezzi, del soggetto acquirente.

Il titolo deve contenere i seguenti elementi:

- 1) dati anagrafici delle parti o, se si tratta di enti o società, loro natura e ragione sociale, loro residenza o sede;
- 2) codice I.S.S. o codice Operatore Economico delle parti;
- 3) categoria del veicolo;
- 4) fabbrica e tipo;
- 5) numero di telaio e, se già circolante, numero di targa;
- 6) cilindrata e potenza fiscale o portata utile;
- 7) prezzo di vendita del veicolo.

Art.10

Locazione senza conducente - leasing

I veicoli locati con facoltà di acquisto sono immatricolati a nome del locatore e con l'annotazione sui Registri e sulla Carta di Circolazione del nominativo del conduttore e della data di scadenza del relativo contratto.

In tale ipotesi l'immatricolazione viene effettuata in relazione all'uso cui il conduttore intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso dei titoli e dei requisiti previsti.

Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli ed ai fini delle violazioni amministrative il conduttore è responsabile in solido con il conducente salvo che non dimostri che il veicolo circolava contro la sua volontà.

Art.11

Perdita di possesso

Qualora un veicolo sia stato oggetto di furto, di appropriazione indebita o di altre cause di reato, il proprietario può richiedere l'annotamento della denuncia di perdita di possesso dietro presentazione di apposito attestato redatto dagli organi di Polizia competenti per materia e territorio.

Nel caso di ritrovamento del veicolo sottratto, e previa richiesta del proprietario, l'Ufficio provvede all'annotamento del rientro in possesso.

Art.12

Cancellazione dai Registri

La cancellazione di un veicolo dal Registro avviene per:

- 1) demolizione;
- 2) perdita di possesso definitiva;
- 3) esportazione all'estero;
- 4) radiazione d'ufficio;
- 5) cessazione della circolazione.

Le formalità di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) devono essere richieste dal proprietario del veicolo ovvero da altra persona preventivamente identificata da parte dei funzionari dell'Ufficio.

La cancellazione per demolizione avviene previa consegna delle targhe di riconoscimento e della carta di circolazione o, qualora indisponibili, previa presentazione dell'attestato di denuncia di cui agli articoli 7 e 15 della Legge 10 marzo 1989 n.23.

Un veicolo cancellato per demolizione non può essere riammesso alla circolazione; all'atto dell'istituzione del Registro Veicoli di Interesse Storico saranno previsti eventuali casi in deroga e la relativa regolamentazione.

La cancellazione per perdita di possesso definitiva è ammessa dopo che sia trascorso il periodo di un anno dalla data di annotamento della denuncia di perdita di possesso, senza che il veicolo sia stato ritrovato.

La cancellazione per esportazione all'estero avviene dietro presentazione dei seguenti documenti:

- a) titolo relativo al trasferimento di proprietà;

- b) carta di circolazione e targhe di immatricolazione, ovvero attestato di denuncia della causa di impossibilità a consegnarle;
- c) certificato di residenza dell'acquirente o altro documento di identificazione anagrafica, se persona fisica, o riconoscimento giuridico, se persona giuridica.

L'Ufficio, eseguite le formalità di rito e dopo aver riscosso i diritti relativi, rilascia, su richiesta, all'interessato il Certificato Storico nonché le copie conformi dei documenti del veicolo necessari per la successiva immatricolazione all'estero.

Per gli autoveicoli e i motoveicoli vengono inoltre consegnate, su richiesta e previa verifica che il veicolo sia in regola con la revisione di cui alla Legge 20 settembre 1985 n.107, una Carta di Circolazione provvisoria e le relative targhe provvisorie, assegnate in base al numero progressivo del Registro di cui alla lettera d), secondo comma, del precedente articolo 2.

La Carta di Circolazione provvisoria è costituita da un documento che abilita il veicolo a circolare per il periodo necessario alla esportazione e alla successiva immatricolazione all'estero.

La Carta viene rilasciata a nome del nuovo proprietario e dietro pagamento della relativa tassa.

Le caratteristiche delle targhe provvisorie, ed il loro prezzo di vendita sono previste da apposito decreto reggenziale in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 della Legge 10 marzo 1989 n.23.

La Carta e le targhe possono avere una validità massima di trenta giorni dalla data di rilascio e non sono rinnovabili.

La cancellazione d'ufficio interviene:

- a) per i veicoli che, trascorsi due anni dall'annotamento della denuncia di perdita di possesso, non siano stati ritrovati e per i quali non sia stata richiesta dagli interessati la cancellazione. Qualora un veicolo fosse rinvenuto dopo che è intervenuta la cancellazione d'ufficio è ammessa la reimmatricolazione su istanza di parte e previa presentazione dei documenti di rito e visita e prova di collaudo;
- b) per i veicoli con anzianità di immatricolazione superiore ai dieci anni per i quali negli ultimi tre anni non risultano eseguite formalità che ne dimostrino l'effettiva permanenza in circolazione: la formalità può essere eseguita previa richiesta di chiarimenti da parte dell'Ufficio ai proprietari tramite lettera raccomandata a cui non venga data risposta entro sessanta giorni. Qualora il proprietario di un veicolo cancellato d'ufficio intendesse riammetterlo in circolazione, può chiedere il ripristino dell'immatricolazione sulla base di una semplice domanda.

La cancellazione per cessazione della circolazione avviene per i veicoli destinati all'estero per i quali non viene richiesto l'annotamento di un titolo che ne trasferisce la proprietà ed è eseguita previa consegna delle targhe, della Carta di Circolazione nonché dei documenti doganali, ove previsti, che ne attestano l'esportazione; l'Ufficio rilascia, a richiesta, la certificazione di rito e la copia conforme della Carta di Circolazione.

La cancellazione per cessazione della circolazione è altresì prevista per:

- a) i veicoli che, ancora iscritti, vengono dichiarati, dal proprietario che risulta dai registri, già trasferiti a favore di persone residenti in altro Stato, le quali non abbiano provveduto all'annotamento del trasferimento di proprietà;
- b) i veicoli che, ancora iscritti, sono stati nel frattempo immatricolati in altri Stati;
- c) i veicoli che, ancora iscritti, vengono estromessi temporaneamente dalla circolazione con apposita dichiarazione di fermo.

La formalità di cui alla lettera a) viene eseguita su istanza di parte previa presentazione di atto notorio e di un attestato di denuncia all'Autorità di Polizia circa l'impossibilità a consegnare targhe e carta di circolazione. Le formalità di cui alle lettere b) e c) vengono eseguite, su istanza di parte, sulla base di apposite procedure disposte dall'Ufficio Registro Automezzi.

Qualora si intenda richiedere una nuova immatricolazione di un veicolo cancellato per cessazione della circolazione è necessario presentare apposita istanza, esibire i documenti di rito e sottoporre il veicolo a visita e prova di collaudo.

Art.13

Sospensione e revoca dell'immatricolazione

L'immatricolazione di un veicolo può essere revocata, con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi, qualora venga accertato che una trascrizione o un annotamento risulta viziato da irregolarità non sanabili.

In questo caso il provvedimento di revoca prevede anche il ritiro delle targhe di immatricolazione e della carta di circolazione o di ogni altro documento di abilitazione. Per l'esecuzione del provvedimento l'Ufficio Registro Automezzi potrà avvalersi della collaborazione degli organi di Polizia.

Nella fase di accertamento dei vizi che possono condurre alla revoca dell'immatricolazione, il Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi può disporre la sospensione dell'immatricolazione e il conseguente ritiro dei documenti che abilitano alla circolazione, targhe incluse.

TITOLO III

Privilegi e diritti reali di garanzia -

Iscrizione - Rinnovazione - Trasferimento - Cancellazione

Art.14

Privilegio

Il privilegio è, per la natura del credito, un titolo di prelazione.

Il privilegio è convenzionale quando è volontà del debitore concedere il veicolo quale oggetto di privilegio, per qualsiasi creditore.

Il titolo che dà luogo al privilegio convenzionale deve risultare da atto scritto.

Il privilegio ha durata non superiore a cinque anni e può, con il consenso delle parti, essere rinnovato prima della scadenza per un periodo ulteriore non superiore ad un quinquennio, con effetto dalla originaria data di iscrizione.

Il privilegio iscritto segue il veicolo presso ciascun proprietario fino alla estinzione del credito che garantisce.

L'iscrizione del privilegio non può essere chiesta trascorso un anno dalla data dell'atto che vi dà luogo.

Art.15

Distruzione o deterioramento di veicolo soggetto a privilegio

Se il veicolo soggetto a privilegio convenzionale sia stato distrutto o deteriorato o soggetto ad altro evento che dia luogo a pagamento di indennità, le somme dovute sono vincolate al pagamento dei crediti garantiti dai privilegi iscritti nel Registro Immatricolazione Veicoli.

Il pagamento delle somme o indennità sopra indicate non libera il debitore se non sia stato richiesto ed ottenuto il consenso dei creditori privilegiati.

In caso di dissenso tra proprietario e creditori privilegiati, il debitore depositerà la somma in un istituto di credito indicato dal Tribunale Commissariale, il quale deciderà sulle eventuali relative controversie.

Art.16

Grado del privilegio

Il privilegio di cui alla presente legge è preferito ad ogni altro privilegio generale e speciale, fatta eccezione di quelli previsti dall'articolo 17 della Legge Ipotecaria 16 marzo 1854 e di quelli previsti da altre leggi speciali.

Se esistono più privilegi il grado è determinato dalla data di iscrizione sul Registro Immatricolazione Veicoli.

Se uno stesso atto dia luogo ad un credito privilegiato a favore del venditore del veicolo per la parte del prezzo pattuito e che non sia stata corrisposta al momento della vendita e ad altro credito privilegiato a favore di chi, nell'interesse del compratore, abbia corrisposto parte del prezzo al venditore, entrambi i crediti vengono collocati nello stesso grado e concorrono tra loro in proporzione del rispettivo ammontare, qualora la domanda di iscrizione sia stata proposta congiuntamente dai creditori e non risulti patto in contrario.

Art.17

Crediti garantiti da cambiali - girata e trasferimento del privilegio

Se a rappresentazione del credito privilegiato, debitamente iscritto nel Registro Immatricolazione Veicoli, il debitore rilascia a favore del creditore una o più cambiali, queste potranno contenere il riferimento alla presente legge e la dichiarazione che il credito è garantito su di un veicolo, con la indicazione della data e del foglio in cui l'iscrizione è eseguita.

La girata delle cambiali conformi al comma precedente produce il trasferimento del privilegio sul veicolo a favore del giratario.

Art.18

Decadenza dal beneficio del termine

Il compratore decade dal beneficio del termine se, senza il consenso del venditore o di chi, nel di lui interesse, abbia corrisposto al venditore la totalità o parte del prezzo del veicolo su cui esiste privilegio, debitamente iscritto a loro favore, alieni l'intero veicolo o parti di esso, ovvero, in qualunque modo, diminuisca la garanzia a favore del venditore o del sovventore del prezzo.

Se il compratore non adempie le sue obbligazioni, colui che è garantito da privilegio può chiedere, con la normale procedura, il sequestro del veicolo presso il debitore o presso qualsiasi terzo detentore.

Art.19

Iscrizione del privilegio o diritti reali di garanzia

L'iscrizione del privilegio convenzionale sul Registro e sulla Carta di Circolazione può avvenire solo attraverso il deposito, presso l'Ufficio Registro Automezzi, del titolo che vi dà luogo contenente tutti i dati relativi ai soggetti, alle somme dovute ed alle scadenze relativi al credito.

Parimenti l'annotazione nel Registro Immatricolazione Veicoli della cessione o della costituzione in pegno di crediti regolarmente iscritti tiene luogo della notificazione al debitore dal momento in cui l'annotazione stessa avviene presso il suddetto Registro, su richiesta dell'interessato.

Art.20

Rinnovazione, trasferimento, cancellazione totale o parziale

dei privilegi o dei diritti reali di garanzia

Per ottenere le annotazioni relative al trasferimento dei privilegi, alla loro riduzione o cancellazione, oppure alla surrogazione di un terzo nei diritti dei creditori o alla costituzione in pegno del credito iscritto, deve essere prodotto, all'Ufficio Registro Automezzi, il titolo in base al quale l'annotazione viene chiesta.

Art.21

Cancellazione d'ufficio

Il privilegio, giusto quanto sancito al terzultimo comma dell'articolo 14, sarà cancellato con annotazione d'ufficio trascorsi almeno cinque anni dalla data di iscrizione purché, naturalmente, il privilegio non sia stato rinnovato prima della scadenza e ne sia stato chiesto l'annotamento.

I privilegi gravanti su veicoli provenienti da Stato estero ed immatricolati presso il Registro Immatricolazione Veicoli della Repubblica non hanno efficacia; non sono soggetti a reiscrizione.

La reiscrizione di privilegio già gravante su veicolo proveniente da Stato estero può avvenire solo su istanza di parte ed ai sensi degli articoli 19 e 20 della presente legge.

Art.22

Effetti della trascrizione e delle iscrizioni

In genere, le risultanze del Registro Immatricolazione Veicoli hanno efficacia dichiarativa; assumono efficacia costitutiva allorquando concernono le iscrizioni di cui all'articolo 4 lettera "c".

I trasferimenti di proprietà e i vincoli di privilegio costituiti sui veicoli che non siano stati trascritti nel Registro Immatricolazione Veicoli, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, non hanno efficacia di fronte ai terzi i quali abbiano acquisito la proprietà o altri diritti sul veicolo e li abbiano fatti debitamente riprodurre nel suddetto Registro.

Parimenti l'iscrizione del titolo e l'annotazione della girata fanno piena fede di fronte ai terzi della data di costituzione e di trasferimento del privilegio.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art.23

Obblighi dell'Ufficio - responsabilità

L'Ufficio Registro Automezzi non può, senza giustificato motivo, ricusare o tardare di ricevere i titoli presentati, nonché di rifiutarsi di effettuare le registrazioni richieste.

L'Ufficio può, però, ricusare di ricevere i titoli non intelligibili o che siano privi dei requisiti prescritti dalla presente legge o da altre leggi e regolamenti in materia.

In particolare l'Ufficio può rifiutare di ricevere la documentazione tecnica esibita, e pertanto respinge la richiesta di visita e prova di collaudo ai fini della successiva immatricolazione, qualora la stessa non sia ritenuta conforme ai requisiti previsti dalla presente legge o da altre leggi e regolamenti in materia e ciò ai fini della verifica di idoneità dei veicoli alla circolazione.

I funzionari dell'Ufficio Registro Automezzi devono permettere, nelle ore d'ufficio, l'ispezione dei pubblici registri a chi ne faccia richiesta e corrisponda gli emolumenti relativi; non è tuttavia possibile ad alcuno prendere copie delle registrazioni.

Art.24

Custodia dei documenti

L'Ufficio Registro Automezzi è tenuto a custodire in appositi fascicoli i documenti ed i titoli acquisiti che non possono in nessun caso essere restituiti; le targhe di riconoscimento ritirate devono essere avviate alla distruzione.

Apposite norme possono prevedere casi di deroga alle superiori disposizioni nel caso di veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionistico.

Art.25

Rilascio di copie e di dati

L'Ufficio è tenuto a rilasciare, su richiesta, copia dei documenti che sono stati depositati previo pagamento dei diritti di cui all'articolo 27.

L'Ufficio è tenuto altresì a rilasciare, nei modi e nelle forme convenute, dati relativi alla gestione del Registro Immatricolazione Veicoli previo pagamento dei diritti di cui all'articolo 27.

Art.26

Imposta di trascrizione

Le formalità di cui al precedente articolo 4 sono soggette all'imposta di cui alla allegata tabella "A".

Gli atti, le domande e i documenti presentati all'Ufficio Registro Automezzi per l'esecuzione delle formalità di competenza non sono soggetti alla registrazione e all'imposta relativa di cui alla Legge 29 ottobre 1981 n.85 né all'imposta di bollo di cui alla Legge 29 ottobre 1981 n.86 e successive modifiche.

Le cancellazioni dai registri di veicoli per demolizione e per perdita di possesso definitiva nonché gli annotamenti per sequestri, pignoramenti, sentenze e decreti emessi dall'Autorità Giudiziaria sono esenti da ogni imposta.

Sono altresì esenti da ogni imposta le formalità eseguite sui veicoli di proprietà dell'Ecc.ma Camera, delle Aziende Autonome o di altri Enti Pubblici nonché i veicoli di proprietà degli agenti diplomatici e consolari accreditati e della Croce Rossa Sammarinese.

Art.27

Diritti erariali

Gli atti, le copie, i certificati, gli estratti, le rilevazioni di dati rilasciate dall'Ufficio Registro Automezzi sono esenti dall'imposta di bollo e sono soggetti ad un diritto erariale che l'Ufficio riscuote nella misura fissata dalla allegata tabella "B".

Art.28

Norme finali

Con appositi decreti reggenziali è possibile:

- a) istituire ulteriori Registri oltre a quelli previsti dall'articolo 2 nonché i relativi regolamenti di attuazione;
- b) adeguare gli importi di imposte e diritti previsti dalla presente legge;
- c) modificare le norme procedurali contenute nella presente legge.

E' data facoltà al Congresso di Stato di emettere disposizioni e regolamenti in attuazione delle norme di cui alla presente legge.

E' compito del Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi emettere disposizioni applicative ed interpretative delle norme di cui alla presente legge.

Art.29

Abrogazione norme

Sono abrogate le seguenti norme:

- Legge 31 gennaio 1950 n. 8
- Legge 14 settembre 1950 n. 26
- Decreto 28 novembre 1950 n. 31
- Decreto 19 dicembre 1950 n. 33
- Decreto 5 aprile 1955 n.11
- Legge 4 agosto 1962 n. 25
- Tabella "B" allegata alla Legge 29 ottobre 1981 n.85
- Articolo 9 del Regolamento per l'applicazione della Legge sulle imposte di registro (Legge 29 ottobre 1981 n. 85)
- Decreto 28 gennaio 1982 n. 7
- Decreto 24 settembre 1985 n.111
- Legge 14 novembre 1985 n. 143
- Decreto 22 novembre 1993 n.127

Art.30

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 1998.

Data dalla Nostra Residenza, addì 27 novembre 1997/1697 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Luigi Mazza - Marino Zanotti

